



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI LECCE

III Sezione civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giancarlo Maggiore, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA


nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 4904/2019 promossa da:

P  L , rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Sances, presso il cui studio in Lecce via Ada Cudazzo n. 12 è elettivamente domiciliato, giusta mandato in atti;

Attore

CONTRO

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del procuratore speciale 

, presso il cui studio 

 elettivamente domiciliata, giusta mandato in atti;

Convenuta

E CONTRO

AGENZIA DEL DEMANIO - Direzione Regionale Puglia e Basilicata, rappresenta e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui uffici siti in Lecce, Via Rubichi 39, è elettivamente domiciliata, giusta mandato in atti

Terza chiamata – Terzo pignorato

Avente ad oggetto: opposizione ex art. 617 c.p.c.

Conclusioni: come rassegnate per l'udienza del 5.10.2023.

Introitata all'udienza del 5.10.2023



## FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 10.5.2019, P<sub>1</sub> ~~\_\_\_\_\_~~ conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Lecce Agenzia delle Entrate – Riscossione (d'ora in poi ADER), introducendo la fase di merito dell'opposizione proposta nel procedimento R.G.E. n. 2464/2018 incardinata per far valere l'illegittimità dell'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis del DPR n. 602/73, notificato in data 26.09.2018 da ADER, per il mancato rispetto della sospensione dell'esecuzione degli atti esattoriali, prevista per legge, fino alla scadenza del termine di giorni novanta, all'esito dell'intervenuta impugnazione ex art. 17 bis del Dlgs n. 546/92, in data 24.08.2018, della intimazione di pagamento e di tre delle cartelle azionate, nonché la mancata trasparenza in merito alle somme pretese dal concessionario a titolo di interessi di mora, sanzioni civili ed oneri di riscossione coattiva ed al relativo calcolo dei predetti accessori.

Premetteva che:

1. in data 21/08/2018, aveva ricevuto a mezzo posta elettronica certificata, da parte dell'Agenzia Entrate-Riscossione, l'intimazione di pagamento ~~\_\_\_\_\_~~ con la quale gli veniva intimato il pagamento di 36 cartelle esattoriali e di 11 avvisi di addebito relativi a tributi e contributi previdenziali per un importo totale pari ad euro 142.747,51, di cui euro 324,48 per spese di procedura;
2. la predetta intimazione veniva impugnata, in data 24/08/2018, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce con apposito ricorso/reclamo *ex art. 17bis* del Dlgs n.546/92: con il predetto ricorso reclamo veniva contestata la notifica delle sottostanti cartelle di pagamento ~~\_\_\_\_\_~~ (IRPEF, IVA 1999/2000/2002; euro 7.335,17), ~~\_\_\_\_\_~~ (IRPEF, 2004; euro 3.408,14) ~~\_\_\_\_\_~~ (IRPEF, 2001/2002; euro 52.980,44) nonché la debenza delle somme in esse contenute; aveva altresì contestato la mancanza di trasparenza di tutte le somme pretese dal concessionario nonché la legittimità degli interessi di mora applicati su tutte le sanzioni tributarie e contributive oltre che sugli ulteriori interessi;
3. in data 24/08/2018 aveva comunicato la proposizione del ricorso/reclamo al concessionario, a mezzo posta elettronica certificata informandolo che ai sensi dell'art.17bis, comma 8, del Dlgs n. 546/92 l'esecuzione degli atti impugnati doveva ritenersi sospesa per legge;
4. nonostante ciò, l'Agenzia delle Entrate Riscossione aveva notificato al Sig. P<sub>1</sub> ~~\_\_\_\_\_~~ a mezzo pec, in data 26/09/2018, l'atto di pignoramento presso terzi *ex art.72bis* del DPR n.602/73 sulla base degli stessi titoli già impugnati nel ricorso/reclamo – anche se di importo diverso rispetto a quello risultante dall'intimazione (ossia di € 84.651,16) – chiedendo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in qualità di terzo debitore del P<sub>1</sub> ~~\_\_\_\_\_~~ di pagare nel termine di 60 giorni ogni somma dovuta e debenda direttamente al concessionario;



5. in data 27/09/2018 l'attore aveva inviato apposita nota con la quale diffidava nuovamente il concessionario a sospendere l'azione esecutiva, evidenziando la violazione dell'art.17*bis*, comma 8 del Dlgs n.546/92, ma l'agente della riscossione non aveva riscontrato neanche tale seconda diffida;
6. in data 4/10/2018 aveva quindi proposto, dinanzi al Giudice dell'esecuzione di Lecce, formale ricorso in opposizione *ex* art.617, comma 2, c.p.c. avverso l'atto di pignoramento dei crediti presso terzi *ex* art.72*bis* del DPR n.602/73, chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del predetto atto di pignoramento e, nel merito, l'annullamento del medesimo.

Con provvedimento del 2.4.2019 il G.E. aveva rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione avanzata dal P<sub>r</sub> / , assegnando alle parti il termine perentorio di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito dell'opposizione proposta.

L'attore riproponeva quindi, con la presente opposizione, i medesimi motivi alla base dell'istanza di illegittimità dell'atto di pignoramento dei crediti presso terzi, ossia il mancato rispetto della sospensione dell'esecuzione degli atti esattoriali prevista per legge e la mancata trasparenza in merito alle somme pretese e al calcolo degli accessori, e concludeva chiedendo che il Giudice volesse così provvedere:

1) in via preliminare, revocare l'ordinanza pronunciata dal Giudice dell'Esecuzione di Lecce in data 2.04.2019 e, quindi, concedere, anche *inaudita altera parte*, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di pignoramento presso terzi *ex* art.72*bis* del DPR n.602/73, notificato il 26/09/2018 a mezzo pec da Agenzia delle Entrate – Riscossione;

2) accertare l'illegittimità dell'atto di pignoramento presso terzi *ex* art.72*bis* del DPR n.602/73, notificato il 26/09/2018 a mezzo pec da Agenzia delle Entrate – e per l'effetto dichiarare nullo il predetto atto poiché infondato in fatto e in diritto, con tutte le consequenziali pronunce e statuizioni, e in specie con la condanna di controparte al rimborso di quanto il terzo pignorato fosse costretto in denegata ipotesi a versare e con la condanna di controparte al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi per effetto dell'esecuzione dei provvedimenti illegittimi oltre rivalutazione e interessi, anche anatocistici, come di legge;

3) condannare Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite, oltre Iva e cpa come per legge, da liquidare al difensore dichiaratosi anticipatario.

Costituitasi in giudizio, Agenzia delle Entrate Riscossione, richiamati i fatti e le ragioni in diritto illustrati nelle difese del giudizio R.G.E. 2464/2018, si opponeva alla domanda e chiedeva al Giudice di voler:



1. in via preliminare, dichiarare inammissibili tutte le domande ed eccezioni formulate da L.A. P. / ;
2. nel merito, rigettare tutte le domande proposte dall'attore nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione;
3. quanto alle spese, in caso di declaratoria di inammissibilità e/o di rigetto delle domande proposte dal P. / , condannarlo a rifondere alla convenuta le spese e competenze di causa; in ogni altro caso, disporre l'integrale compensazione nei confronti di Agenzia delle Entrate – Riscossione delle spese e competenze di causa ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c..

Istruita la causa, all'udienza del 6.10.2022 il giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio con il litisconsorte necessario terzo pignorato Ministero dell'Economia e delle Finanze, onerandone l'attore e rinviando all'udienza del 16.2.2023, quando veniva dichiarata la contumacia dell'Amministrazione chiamata, e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.10.2023.

In data 30.5.2023 si costituiva anche l'AGENZIA DEL DEMANIO - Direzione Regionale Puglia e Basilicata, deducendo la propria estraneità alla presente procedura, in cui l'attore aveva fatto valere esclusivamente vizi relativi alla modalità di riscossione, ritenendo legittimato passivamente unicamente ADER, e di aver già provveduto al pagamento delle somme oggetto del giudizio in favore di Agenzia delle Entrate.

Concludeva quindi chiedendo al Tribunale di voler:

1. dichiarare l'estraneità dell'Agenzia del Demanio alla presente procedura;
2. nell'ipotesi di fondamento delle pretese di parte attrice, conseguentemente disporre la restituzione in favore di Agenzia del Demanio delle somme già erogate;
3. con vittoria di spese.

All'udienza del 5.10.2023, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa veniva trattenuta per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

\*\*\*\*\*

Preliminarmente, in relazione alla eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'AGENZIA DEL DEMANIO - Direzione Regionale Puglia e Basilicata, va rilevato che, come già ricordato nel corso del giudizio, nel giudizio di opposizione all'esecuzione od agli atti esecutivi il terzo pignorato è sempre un litisconsorte necessario, innanzitutto in quanto destinatario, in ragione del pignoramento, di una serie di obblighi (per tutte Cassazione, n. 9000 del 21.3.2022); per tale motivo con il provvedimento del 6.10.2022 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, quale litisconsorte necessario, Ministero dell'Economia e delle Finanze. Peraltro costituendosi in giudizio l'Agenzia del Demanio ha ammesso di aver già provveduto al pagamento delle



somme oggetto del giudizio in favore di Agenzia delle Entrate, in tal modo confermando di essere il terzo pignorato.

Tanto premesso, l'opposizione è fondata e deve trovare accoglimento.

Nell'economia del giudizio assume rilevanza assorbente la fondatezza del primo motivo di opposizione, relativo all'effettivo mancato rispetto ai sensi dell'art.17bis, comma 8, del Dlgs n. 546/92, secondo cui *“La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.”*. E del resto, nella circolare n. 1 del 12.2.2014, la stessa Agenzia delle Entrate aveva chiarito, in tema di modifiche apportate dall'art. 1, co. 611, L. n. 147/2013, che *“la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato sono sospesi ex lege in pendenza del procedimento di mediazione, a prescindere dalla presentazione di una richiesta di parte”*, e che pertanto, *“a seguito della ricezione dell'istanza, l'Ufficio durante il procedimento di mediazione: non procede all'affidamento del carico, qualora l'atto impugnato sia un accertamento esecutivo o una successiva intimazione di pagamento di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; comunica all'Agente della riscossione la sospensione della riscossione se l'atto impugnato è un ruolo; non procede all'iscrizione a ruolo negli altri casi.”*

Tanto premesso, l'attore opponente ha documentalmente provato di avere presentato il 24.8.2018, pochi giorni dopo la notifica dell'intimazione di pagamento  apposto reclamo di cui all'art. 17 bis e di averlo comunicato in pari data all'ente di riscossione.

Ciò nonostante, ADER ha dato corso, il successivo 26.9.2018, alla notifica dell'atto di pignoramento presso terzi ex art.72bis del DPR n. 602/73, sulla base degli stessi titoli già impugnati nel ricorso/reclamo.

Sul punto, il g.e. nell'ordinanza cautelare del 2.04.2019 si è limitato ad affermare *“atteso inoltre l'intervenuto decorso nelle more del termine di giorni novanta di cui al comma 8 del richiamato art. 17 bis ed il difetto di alcun provvedimento del giudice tributario all'esito del proposto ricorso/reclamo”* ritenendo che il vizio in questione potesse considerarsi sanato ma così non è, proprio per la violazione delle regole procedurali previste dalla legge da parte dell'Agente della Riscossione.

Né è possibile affermare, come ha fatto ADER nel corso del giudizio, che il pignoramento *de quo* sia stato eseguito in forza dell'art. 48-bis del D.P.R. 29.9.1973 n. 602, quale norma speciale derogante ogni altra disposizione, in primis perché non vi è alcuna prova o supporto giurisprudenziale a conforto di tale tesi, in secondo luogo alla luce della ricostruzione sistematica dell'istituto, introdotto per evidenti profili deflattivi del contenzioso, in ragione dei quali è previsto dall'art. 17 bis D.Lgs. 546/1992 lo specifico termine di sessanta giorni per la valutazione delle ragioni del reclamo durante il quale non è possibile intraprendere atti di riscossione, come confermato, si ribadisce dalla stessa Agenzia delle Entrate nella circolare n. 1 del 12.2.2014.

Tanto è sufficiente a ritenere illegittimo e inefficace l'atto di pignoramento.



Ogni altra questione è assorbita.

In conclusione, rigettata ogni altra domanda, l'atto di pignoramento impugnato va dichiarato inefficace per l'inosservanza del termine previsto dall'art. 17bis, D.Lgs. 546/1992.

Conseguentemente, per come richiesto da Agenzia del Demanio, va ordinata la restituzione in favore di Agenzia del Demanio delle somme già erogate.

Le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 mediante l'applicazione dei parametri minimi per la non particolare complessità della questione, e con esclusione della fase istruttoria che non si è tenuta, seguono la soccombenza nei confronti della sola Agenzia delle Entrate Riscossione.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda suindicata, ogni diversa e contraria domanda disattesa, così provvede:

- 1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'illegittimità dell'atto di pignoramento presso terzi *ex art.72bis* del DPR n.602/73, notificato il 26/09/2018 a mezzo pec da Agenzia delle Entrate, con conseguente inefficacia dello stesso atto;
- 2) Condanna Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del procuratore speciale, alla restituzione in favore di Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Puglia e Basilicata delle somme già erogate in virtù dell'atto di pignoramento inefficace.
- 3) Condanna Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del procuratore speciale, al pagamento, in favore di P. L. e di Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Puglia e Basilicata, delle spese e competenze del giudizio, liquidate € 4.217,00 per parte, oltre Iva Cap e rimborso forfettario del 15% come per legge.

Lecce, 12 febbraio 2024

Il Giudice

Dott. Giancarlo Maggiore





**TRIBUNALE DI LECCE**  
**CONTENZIOSO CIVILE**

Il sottoscritto Cancelliere

vista l'istanza dell' **Avv. Matteo Sances**

visto l'art. 124 in combinato disposto con l'art. 326 Cpc applicabile nel caso  
di sentenza notificata;

**CERTIFICA**

che, avverso la sentenza n.

**587/2024**

pubblicata in data 16/02/2024

emessa nel procedimento n.

**4904/2019**

promosso da

PI / IL

nei confronti del

**AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE**

**+ ALTRI**

non è stato proposto, nei termini di legge, appello,  
regolamento di competenza, ricorso per cassazione o revocazione.

La stessa è divenuta, pertanto, cosa giudicata formale.

Riscossi €3,92

Lecce, 14.05.2024

*Il Cancelliere*  
*dr.ssa Alessandra Degli Atti*